



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Quarta Penale

Composto dai Signori:

Dott.	Paolo Maria GIACARDI	Presidente
Dott.ssa	Marina CAROSELLI	Consigliere Rel.
Dott.ssa	Franca ANELLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**Camera di Consiglio**

contro

Mi G [ nato a  
- APPELLANTE - LIBERO

il  
**ASSENTE**

domic. dich. -VIA  
Imputato di : ART. 483 C.P. commesso in CARATE BRIANZA in data 02-10-2007

Difeso da: Avv. DANIELA FANTONI Foro di MONZA  
Con studio in MONZA - Via Prina 24

N. ....  
MOD. 2/A/SG

N. **183**  
della sentenza

**7314/2011**  
del Reg. Gen.le. App.

4801/2008  
**Reg. Notizie di Reato**

**UDIENZA**  
del giorno

**12-01-2015**

Depositata  
in Cancelleria

**12 0 GEN, 2015**

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
~~dott. Luigi CERBELLA~~

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il .....

Ufficio corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura il

.....

il .....

Estratto art.15/27 D.M. 334  
al P.M. c/o Trib. di

.....

il.....

Il Cancelliere

.....

Redatta scheda

il .....

Il Cancelliere

.....

Art. ....  
Campione penale

e

**A P P E L L A N T E**

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MONZA-DESIO 256/2011 del 13-05-2011

con la quale veniva\_\_ condannat\_ , alla pena di:

MESI 4 - GENERICHE

- PENA SOSPESA -

PER IL REATO DI FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

per i reat :

M. G. I ART. 483 C.P. commesso in CARATE BRIANZA in data 02-10-2007.

In esito all'odierno dibattimento,

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. CAROSELLI MARINA

Sentit.....imputat.....

il Pubblico Ministero Dott. *GABALCO*

il Difensore Avv. .... *Domenico Fantoni* .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

i quali concludono come da verbale d'udienza.

N° 7314/2011 RG Corte d'Appello di Milano.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### 1) La sentenza impugnata

Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa in data 13.5.2011 dal Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato nei confronti di M \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_

#### 1.1) L'imputazione

M \_\_\_\_\_ ) G \_\_\_\_\_ è imputato:

*del reato p. e p. dall'art. 483 c.p., perché, quale legale rappresentante della ditta s.r.l. nella "Domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione" presentata al Comune di Carate Brianza il 2.10.2007, falsamente dichiarava che a carico del direttore tecnico della società in questione, M( \_\_\_\_\_ ) S( \_\_\_\_\_ ), i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti erano nulli. In Carate Brianza, il 2.10.2007*

#### 1.2) il dispositivo.

Il primo giudice:

- ha dichiarato M \_\_\_\_\_ ) G \_\_\_\_\_ colpevole del reato a lui ascritto;
- ha concesso le circostanze attenuanti generiche;
- ha condannato l'imputato, con la diminvente per il rito, alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ha concesso la sospensione condizionale della pena;
- ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito dei motivi.

#### 1.3) La motivazione.

Dagli atti di indagine acquisiti in sede di giudizio abbreviato è emersa la prova documentale del fatto contestato all'imputato, risultando da lui sottoscritta – in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ i s.r.l. - la dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000) con cui attestava che i certificati del casellario giudiziale del direttore dei lavori (il fratello M( \_\_\_\_\_ ) S( \_\_\_\_\_ )) erano nulli; dichiarazione presentata al Comune di Carate Brianza al fine di partecipare ad una gara d'appalto del valore di €220.000,00.

Dai controlli dell'Ente era emerso che M( \_\_\_\_\_ ) S( \_\_\_\_\_ ) aveva riportato una condanna per il reato di sequestro di persona e una sentenza di patteggiamento per violazioni urbanistiche.

Ritenuta la consapevolezza in capo all'imputato della condanna del fratello per un fatto di gravità non trascurabile, il Tribunale determinava la pena da infliggere in mesi 4 di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti aspecifiche e la riduzione per il rito (p.b. mesi 9 di reclusione, ridotta a mesi sei di reclusione ex art. 62 bis c.p. ed a mesi 4 di reclusione ex art. 442 c.p.p.), disponendo la sospensione condizionale della pena.

### 2) L'atto d'appello proposto nell'interesse dell'imputato.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato con atto in data 25.10.2011.

L'appellante ha chiesto:

- l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, anche ai sensi dell'art.530, cpv. c.p.p.;

 1

- in subordine l'applicazione del minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, con la sostituzione nella corrispondente pena pecuniaria e la revoca del beneficio della sospensione condizionale;
- la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e l'imputato dev'essere assolto perché il fatto non sussiste.

All'imputato, infatti, è stato contestato di aver falsamente attestato - nella domanda di partecipazione ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici (manutenzione straordinaria di edifici) da parte del Comune di Carate Brianza - che i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti a carico del direttore tecnico (il fratello M. S.) della società di cui egli era legale rappresentante erano "nulli".

Secondo l'accusa egli si era così reso responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico, in quanto a carico del germano, nel certificato richiesto dall'Ente, era emersa una condanna per il reato di sequestro di persona, seppure con il beneficio di cui all'art.175 c.p., ed una sentenza di applicazione della pena per violazione urbanistica.

Orbene, la normativa in materia di casellario giudiziale (DPR 313/2002) prevede, agli artt. 24, 25 e 27, che sul certificato penale (così come su quello dei carichi pendenti) richiesto dall'interessato non siano riportate le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio di cui all'art. 175 c.p. ed i provvedimenti previsti dall'art.445 c.p.p..

Dunque è incontestabile che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti eventualmente richiesti dall'imputato e dal fratello S. sarebbero stati rilasciati con la dicitura "nulla".

Proprio per tale ragione è infatti previsto, dall'art.43 DPR 445/2000, che l'ente appaltante debba verificare la conformità al vero della dichiarazione relativa all'assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, acquisendo direttamente i certificati (come effettivamente avvenuto).

Orbene, il valore probatorio della dichiarazione sostitutiva, che nel caso in esame era finalizzata ad evitare al privato l'onere probatorio mediante la produzione di certificati, è strettamente connesso al tenore della dichiarazione stessa.

Nel caso di specie, la formulazione del prestampato fornito dall'ente appaltante per la compilazione a cura dell'interessato prevedeva, non già l'attestazione dell'inesistenza di condanne definitive o di procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante e del direttore tecnico, ma "che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati...sono nulli".

E' dunque proprio la formulazione della attestazione adottata dall'ente interessato che non consente di ritenere che l'autocertificazione sottoscritta dall'imputato non sia rispondente al vero.

In altre parole, se la p.A ha interesse ad un'informazione veritiera in ordine ad una determinata circostanza, il testo che richiede al privato di sottoscrivere dev'essere formulato in modo chiaro ed inequivoco, non potendosi in difetto far carico al privato della responsabilità per un'attestazione relativa a circostanze a lui non certificabili, ma accertabili unicamente a richiesta dell'Ente.

Non risulta pertanto integrato il fatto di reato, così come contestato, e l'appellante dev'essere assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 599 c.p.p.,

in riforma



2

della sentenza emessa in data 13.5.2011 dal Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, in  
composizione monocratica,

l'imputato appellante M( ) Gi assolve  
dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Milano 12 gennaio 2015

L'estensore



Il Presidente

